



Comune di San Giorgio di Mantova

CAP 46030 C.F. 80004610202 Tel. 0376-273111 Fax 0376-273154

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO

DELL'ATTIVITA'

DI

ESTETISTA

Approvato con atto del C.C. n. 17 del 24.3.2009.



OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina nel territorio comunale l'attività di estetista, così come definita dalla legislazione vigente in materia, L.1142/70, L.1/90, L.R. 48/89 e da D.g.d. 13 marzo 2003 n° 4259 (Linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste) ed a norma del D.L. 7 del 31.01.07 come convertito nella Legge n°40 del 02.04.2007 :

l'attività di ESTETISTA comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, migliorarne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione di inestetismi presenti.

Gli interventi possono essere effettuati sulla cute ed annessi, a condizione che non abbiano finalità curative e che quindi non coinvolgano aree cutanee o di annessi affetti da manifestazioni patologiche.

Non rientrano tra le attività di estetica la correzione chirurgica di inestetismi o malformazioni che, per le implicazioni ed i possibili effetti collaterali, sono ricondotti tra le attività sanitarie e/o di medicina estetica.

1. ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'attività di estetista comprende tutti gli interventi posti in atto sulla persona e volti a mantenere o migliorare l'aspetto fisico, secondo canoni e criteri condivisi dalla persona stessa. Per tale attività è previsto l'utilizzo di tecniche manuali, l'impiego di prodotti non farmacologici tra cui cosmetici di cui alla Legge 713/86, come modificata da Legge 39/02 e con le caratteristiche minime di cui lett. c) Decr. Dirett. Lombardia n. 4259/03 e mediante l'utilizzo di prodotti elettromeccanici di cui all'Allegato A Legge 1/90 e allegato A L.R. 48/89 e con le caratteristiche minime di cui alla lett b) Decr. Dirett. Lombardia n. 4259/03

L'attività potrà essere iniziata, ai sensi L.R. 31.03.2008 N°8 a far tempo dalla data di presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 commi 1,2,3 e 7 della L.R. n°1/2007) redatta su apposita modulistica ai sensi D.G.R. Regione Lombardia n° 6919 del 2.04.2008.

Dell'effettivo inizio dell'attività dovrà essere data comunicazione ai competenti uffici comunali.

L'attività dovrà comunque essere attivata entro 90 giorni dalla data di presentazione della Dichiarazione di inizio attività pena la chiusura definitiva dell'attività.

L'attività potrà essere svolta nei locali indicati; tali locali dovranno essere in regola con la normativa igienica sanitaria.

L'attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle



leggi e dai regolamenti regionali. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di estetista nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in a o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs , circoli privati, case di cura, ospedali, case di riposo per anziani, istituti di estetica medica, profumerie od altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per i soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni previste dalle norme in materia.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o portatori di handicap, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzati ad operare in sede fissa.

2. CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVA

L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato alla presentazione di DIAP allo Sportello Unico per le attività produttive del Comune in cui verrà svolta l'attività che provvederà ad inviarne copia al dipartimento di Prevenzione dell'ASL.

La DIAP, redatta su apposita modulistica predisposta dalla Regione Lombardia ai sensi D.G.R. n° 6919 del 2.04.2008 , deve specificare titolarità, sede e relative caratteristiche strutturali , di arredo e attrezzature.

L'utilizzo successivo all'inizio dell'attività di nuove attrezzature è soggetto alla sola comunicazione preventiva all'ASL.

Nella DIAP in particolare dovrà essere indicato:

- Generalità complete e codice fiscale del richiedente;
- Denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- Precisa ubicazione dei locali ove verrà esercitata l'attività;
- Dichiarazione relativa all'agibilità dei locali;
- Dichiarazione di disponibilità dei locali;
- Possesso dei requisiti professionali ;

Nel caso di impresa individuale la DIAP deve essere presentata dal titolare della stessa in possesso di qualifica professionale. Qualora la DIAP sia presentata da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società o da tutti i soci nel caso di società di fatto.

Alla DIAP dovranno essere allegati:

- Planimetria dei locali dove verrà esercitata l'attività;



Comune di San Giorgio di Mantova

CAP 46030 C.F. 80004610202 Tel. 0376-273111 Fax 0376-273154

- Copia eventuale contratto locazione locali o dichiarazione di possesso degli stessi;
- Dichiarazione relativa al possesso della qualificazione professionale;
- Dichiarazione di nomina di direttore di azienda ;
- Copia atto costitutivo della società;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio in cui si dichiara che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla L.1/90;
- Copia documento di identità del richiedente;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio riguardante le caratteristiche strutturali, di arredo e attrezzature rispondenti alle direttive contenute nella D.g.d. 13 marzo 2003 n°4259 "Linee guida per L'aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste".

3. REQUISITI PROFESSIONALI

L'attività di estetista è esercitata previa acquisizione di dichiarazione relativa al possesso di qualificazione professionale diploma.

In caso di società ,dovrà essere nominato un direttore tecnico in possesso del requisito professionale previsto.

4. REQUISITI STRUTTURALI E FUNZIONALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

I requisiti strutturali e funzionali per l'esercizio dell'attività di estetista sono stabiliti dalla normativa vigente in materia e comunque non potranno essere inferiori a quanto stabilito dalla D.g.d. 4259 del 13.03.2003 lettera A:

□ Caratteristiche dei locali:

1. I locali devono essere adeguatamente aereoilluminati e il numero di posti di lavoro deve essere tale da consentire che il diametro di ciascuna postazione sia pari ad almeno 1,5 m.
2. Pavimenti, pareti ed arredi :con materiale facilmente pulibile e sanificabile;
3. Il servizio igienico deve essere disimpegnato, in uso esclusivo all'attività in presenza di almeno 5 posti-lavoro o 3 addetti , o, comunque, direttamente raggiungibile dall'area lavoro, dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido e di asciugamani monouso.

5.CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE



Le attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità anche ai fini della sicurezza ed essere mantenute in tale stato.

Per l'esercizio dell'attività di estetista possono essere utilizzate le attrezzature di cui alla legge 1/90 e all'allegato A della L.R. 48/89 ed ulteriori successive modifiche o integrazioni.

Tutte le attrezzature che prevedano il contatto diretto con cute e mucose devono essere o del tipo monouso o sottoposte, dopo ogni uso, al lavaggio con soluzioni detergenti ed asciugate o naturalmente o con salviette monouso.

Le attrezzature taglienti o comunque utilizzate per tatuaggi, piercing, manicure e pedicure, debbono essere monouso o sottoposte dopo ogni trattamento a sterilizzazione con mezzi fisici o chimici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata.

6. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I prodotti cosmetici utilizzati debbono essere a norma della legislazione vigente in materia.

I prodotti cosmetici devono essere rigorosamente impiegati per gli usi e secondo le indicazioni riportati sulle confezioni ed in particolare è vietato miscelare tra loro prodotti cosmetici che devono essere sempre conservati e tenuti nelle confezioni originali.

Nella pratica del tatuaggio devono essere utilizzati pigmenti atossici-sterili.

Non possono essere venduti alla clientela prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali; i prodotti destinati alla vendita diretta alla clientela devono essere inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati devono essere in confezione originale con etichettatura ed avvertenza in lingua italiana; **solo** per tali tipi di vendita e/o cessione non si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs 31.03.1998 n° 114 e succ.modif.

7. PIERCING-TATUAGGI

Gli interventi di tatuaggio e piercing sono consentiti esclusivamente in ottemperanza al D. Direttoriale Regione Lombardia 27.04.2004 n. 6932 "Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing".

L'applicazione di piercing può essere esercitata nei confronti di minorenni solamente previo consenso di chi ne abbia la potestà.

In attesa dell'emanazione di normativa regionale specifica e di idonei corsi professionali, l'attività di tatuatore e di piercing può essere effettuata dietro presentazione di DIAP redatta su apposita modulistica regionale come sopra citato e di autocertificazione che attesti di essere a conoscenza delle norme igienico-sanitarie che tali attività comportano e l'impegno a partecipare al primo



Comune di San Giorgio di Mantova

CAP 46030 C.F. 80004610202 Tel. 0376-273111 Fax 0376-273154

corso utile obbligatorio istituito dalla regione o da altro organismo accreditato, inviando successivamente l'attestato conseguito, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Dirett. Regione Lombardia 27 aprile 2004 n.6932 "Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing" e secondo le indicazioni della nota del Ministero della Salute d.P.S. VI/2.9.156 del 5.09.98 "Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza".

8. CONSENSO

Per i trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, i tatuaggi ed i piercing deve essere acquisito per ognuno il consenso informato al trattamento. In particolare ,per i minorenni, deve essere acquisito il consenso di chi ne abbia la potestà. I cicli di somministrazione di raggi UVA, i tatuaggi, i piercing al di fuori del lobo auricolare devono essere registrati nominalmente; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge 675 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.

9. ATTIVITA' CONGIUNTE

L'attività professionale di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività .

10. TARIFFE

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le tariffe praticate in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

11. ORARI

Gli orari di esercizio dell'attività vengono stabiliti con ordinanza del sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario di attività in maniera ben visibile anche dall'esterno dei locali .

Le lavorazioni già in corso all'orario di chiusura potranno essere continuate e terminate dopo tale orari.

In caso di assenza prolungata e/o ferie deve esserne data comunicazione alla clientela in modo visibile anche dall'esterno del locale.

L'assenza prolungata oltre 30 giorni deve essere comunicata in forma scritta al competente ufficio comunale.



Comune di San Giorgio di Mantova

CAP 46030 C.F. 80004610202 Tel. 0376-273111 Fax 0376-273154

12. SOSPENSIONE , REVOCA E DECADENZA

L'esercizio dell'attività di estetista può essere sospesa per violazioni alle disposizioni vigenti in materia, se vengono meno i requisiti edilizi, urbanistici, igienico-sanitari, di sicurezza, di destinazione d'uso e di inquinamento acustico. Può essere emessa diffida di adeguamento da effettuarsi entro 180 gg. dalla notifica della diffida stessa.

La chiusura definitiva dell'esercizio è disposta in caso di esercizio dell'attività senza presentazione DIAP, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi e non si sia provveduto all'adeguamento e/o ripristino a seguito della diffida nei 180 gg prescritti, se l'attività viene continuata dopo la sospensione, oppure se l'attività non viene attivata entro 90 giorni dalla data di presentazione di DIAP o se venga sospesa per un periodo superiore a 180 gg. senza darne motivata comunicazione ai competenti uffici comunali.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione purchè documentata.

13. CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA' DELL'IMPRESA

La cessazione dell'attività e /o le modificazioni della titolarità dell'impresa dovranno essere comunicate dal titolare della stessa al competente ufficio comunale tramite l'apposita modulistica entro 90 giorni.

Nel caso in cui il richiedente, in possesso dell'abilitazione professionale, succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà continuare l'attività presentando una nuova Dichiarazione di inizio attività allegando copia del contratto di cessione di azienda.

14. CONTROLLI

Gli agenti di Polizia locale e della Forza pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali sede dell'attività.

15. SANZIONI

Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di estetista in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 516,00 euro e non superiori a 2582,00 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24.11.1981 n°689 e succ. modific.



Comune di San Giorgio di Mantova

CAP 46030 C.F. 80004610202 Tel. 0376-273111 Fax 0376-273154

Il Responsabile del Servizio competente ordina la cessazione dell'attività se esercitata senza autorizzazione.